



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO D.ssa Franca Sparagna

### Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 26 / APR. / 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 26 / APR. / 2019 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 26 / APR. / 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO D.ssa Franca Sparagna

#### Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2019

- essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 26 / APR. / 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

26 / APR. / 2019

Minturno, li    /    /   



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE**  
COMUNE DI MINTURNO  
UFFICIO COPIE  
L'Ufficiale Amministrativo  
*Giacomo Giunta*

### COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **129**

Oggetto: Istituzione di nuova sede farmaceutica: deliberazione in via definitiva.

del **11/04/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **12.50** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

#### All'appello risultano:

##### Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli  
Daniele Sparagna  
Daniele Mino Bembo  
Pietro D'Acunto  
Immacolata Nuzzo  
Elisa Venturo

Presente	Assente
x	
	x
x	
x	
	x
x	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge n.475/1968 "Norme concernenti il servizio farmaceutico", come da ultimo modificata dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, prescrive all'articolo 1 che "il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti... Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona" e all'articolo 2 che:
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.;"

**CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 344 del 20/12/2018 è stato:**

PRESO ATTO delle informazioni sulla distribuzione della popolazione residente sul territorio comunale, distinta per vie della città, compresi i borghi, aggiornate in base ai dati risultanti all'Ufficio Anagrafe dell'Ente alla data del 22.10.2018 **che è pari a n. 19.871 unità, come da attestazione rilasciata dall'Ufficio demografico dell'Ente ed agli atti d'Ufficio;**

VERIFICATO, da una disamina della distribuzione delle farmacie già istituite nella città di Minturno, che attualmente vi sono delle zone del territorio comunale in cui non è presente alcuna farmacia, nonché zone in cui la copertura del servizio, a fronte della popolazione residente, risulta sottodimensionata, per cui appare prioritaria l'istituzione di una nuova farmacia come di seguito indicato:

— N. 1 SEDE - RIVIERA DI LEVANTE

Comprendente le seguenti vie:

- Via Pietro fedele fino ad incrocio via Monte d'argento, Largo Bassani fino al mare, costa fino a foce Garigliano, via punta Fiume fino a via Appia incrocio ponte Garigliano, via appia da ponte Garigliano fino ad incrocio via P. Fedele per una fascia di ampiezza di 50 metri lato monte;

DATO ATTO che giurisprudenza consolidata è nel senso che la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. (Cons. Stato, sez. III, n. 1727/2014);

RITENUTO che l'individuazione di una nuova sedi soddisfi i principi guida della distribuzione e collocazione sul territorio delle farmacie, di cui alla normativa richiamata in premessa, garantendo una più capillare presenza degli esercizi, con conseguente maggiore accessibilità al servizio da parte dei cittadini, e un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie;

**e per quanto sopra deliberato di:**

1. dare avvio alle procedure per istituire una nuova sede farmaceutica nel territorio del Comune di Minturno e precisamente:  
— N. 1 SEDE - RIVIERA DI LEVANTE  
Comprendente le seguenti vie:  
➤ Via Pietro fedele fino ad incrocio via Monte d'argento, Largo Bassani fino al mare, costa fino a foce Garigliano, via punta Fiume fino a via Appia incrocio ponte Garigliano, via appia da ponte Garigliano fino ad incrocio via P. Fedele per una fascia di ampiezza di 50 metri lato monte;
2. dare mandato al responsabile del servizio Urbanistica, ambiente e demanio marittimo, per la gestione degli atti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari per la definitiva approvazione della presente zonizzazione;

**In conseguenza di tale atto deliberativo e:**

**ravvisato che** sono stati richiesti ed ottenuti i pareri obbligatori e non vincolanti da parte dell'ASL Latina e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina, pervenuti con note acquisite a mezzo p.e.c. del 18/02/2019 e 21/02/2019, riportate in allegato al presente deliberato a formarne parte integrante e sostanziale, entrambe esprimenti parere favorevole con suggerimenti;

**ritenuto di volersi conformare ai suggerimenti dell'ASL Latina ed Ordine dei Farmacisti di Latina allontanando il confine della zona perimetrata lungo il lato occidentale di ulteriori cinquecento metri di raggio dalla più vicina farmacia;**

**valutato inoltre che:**

- la zona di levante del Comune di Minturno rappresenta un'area in cui la popolazione residente è

3. Di dare atto che la perimetrazione sopra indicata recepisce le indicazioni contenute nei pareri in premessa citati dell'ASL Latina e dell'Ordine dei Farmacisti di Latina e che in ogni caso i limiti della nuova zona proposta sono posti ad oltre 500 metri dalle attuali sedi farmaceutiche, distanza ben superiore a quella minima di 200 metri prevista;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio N. 3, per la gestione degli atti consequenziali;
5. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.



# COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

## FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 129 DEL 11/04/2019

distribuita in aree periferiche e lontane dalle zone attualmente servite e comprende una zona in cui da maggio ad ottobre si verifica un cospicuo aumento di presenze per motivi prevalentemente turistici;

- il centro storico è servito da una sede farmaceutica che sebbene recentemente delocalizzata è stata posta a circa 200-300 metri dalla precedente ubicazione in quanto più facilmente accessibile soprattutto ai diversamente abili;
- il sistema viario presente consente una migliore fruibilità del servizio avendo una struttura farmaceutica ubicata nell'ambito del perimetro individuato e da un lato tiene conto dell'esigenza di assicurare la copertura con il servizio in una zona meno densamente popolata in parte dell'anno e sede di un notevole incremento nel corso della stagione turistica ma comunque più periferica del territorio comunale, dall'altro lato è in grado di non comprimere eccessivamente le scelte imprenditoriali del farmacista determinando l'anti-economicità della nuova sede farmaceutica;
- è riconosciuto dalla norma e confermato dalla giurisprudenza che è proprio del potere comunale la suddivisione del territorio comunale in zone servite da distinte sedi farmaceutiche, da cui ne discende che la zona di competenza di ciascuna farmacia, piuttosto che in termini strettamente e rigidamente topografici (ovvero indicando l'area, precisamente individuata, in cui insediare il nuovo esercizio farmaceutico), deve essere delimitata secondo il criterio maggiormente elastico, oltre che normativamente previsto, di "accessibilità" del servizio farmaceutico: verificando cioè la concreta possibilità che i residenti in una determinata zona hanno di accedere al servizio, indipendentemente dall'ubicazione (all'interno della zona così delimitata) della sede farmaceutica;
- la proposta di delimitazione meglio corrisponde alle esigenze di servizio farmaceutico per i cittadini residenti nel sistema degli insediamenti nella parte di levante del territorio comunale, la quale, più che le dimensioni demografiche, vede il sistema delle relazioni socio-economiche, il sistema locale del lavoro, dei flussi di transito veicolare, inseriti tutti in un sistema relazionale unitario - da e per - la zona di levante che costituisce la naturale influenza delle direttrici di via Arenile, via Monte d'Argento Via Pantano, via Virilassi, via Gelso Rosso e delle trasversali che dal mare le attraversano fino all'Appia, da via Fico Tondo a via Punta Fiume tale da garantire che qualsiasi ubicazione della farmacia all'interno della zona così individuata assicuri piena accessibilità al servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle area più periferica;

**ricordato** che costante giurisprudenza ha ritenuto aderenti al caso in questione i seguenti principi:

- nel vigente regime va apprezzata l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale con riferimento, non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale (ex multis C. di S. n. 368/2019);
- la finalità di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma (art. 11, d.l. n. 1 del 2012) l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti. (C. di S. n. 4231/2018);
- nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. Stato, n. 2562/2018);
- la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali - come si è detto - sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (Cons. Stato. n. 1305/2017);
- l'interesse commerciale dei farmacisti già insediati - destinato ad essere sacrificato per effetto dell'applicazione di una disposizione che, come quella di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 475 del 1968 e s.m.i., persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l'incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico - deve essere preso in considerazione dall'Amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, fermo restando però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato. n. 475/2018);



# COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

## FOGLIO INTERCALARE NR. 2 DELLA DELIBERA 129 DEL 11/04/2019

VISTI

- il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto allo stato non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione unanime,

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1. Di deliberare in via definitiva la istituzione una nuova sede farmaceutica nel territorio del Comune di Minturno e precisamente:
  - N. 1 SEDE - RIVIERA DI LEVANTE  
Comprendente le seguenti vie:
    - Via Fico Tonda fino ad incrocio via Monte d'argento, Largo Bassani fino al mare, costa fino a foce Garigliano, via punta Fiume fino a via Appia incrocio ponte Garigliano, via appia da ponte Garigliano fino ad incrocio via Fico Tonda per una fascia di ampiezza di 50 metri lato monte;
2. Di modificare, in ragione di quanto sopra, la distribuzione complessiva delle sedi farmaceutiche del territorio comunale, sulla base della istituzione della nuova sede, come di seguito indicato:
  - 1^ sede farmaceutica: zona nord est di Minturno, comprendente le seguenti vie: Piazza Portanova, Piazza Roma, Corso Vittorio Emanuele o Corso Rotelli, lato sud-est (dividente la mezzadria stradale), Via Fossa, Via Santa Lucia lato est, Via Diaz direzione Tufo zona 167 Minturno capoluogo frazione Tufo, Via Principe di Piemonte lato nord (dividere mezzadria stradale), Via Fontana Perrelli, Via Provinciale per Castelforte da bivio Fontana a confine territoriale (direzione est), località Reali, località San Vito, Via Fontana di Vora lato est, variante Via Appia direzione ovest lato nord fino a confine territoriale;
  - 2^ sede farmaceutica: zona nord-ovest di Minturno, comprendente le seguenti vie: Corso Vittorio Emanuele o Corso Rotelli lato nord-ovest (dividente la mezzadria stradale), Via Diaz da bivio Via dei Fossi direzione Minturno, Via San Sebastiano, Via Luigi Cadorna, Via Monte Ducale, frazione Santa Maria Infante, frazione Pulcheria fino ai confini territoriali Principe di Piemonte lato sud, Via XXIV Maggio, Piazza Annunziata, Via degli Eroi, Via Monte Natale, Via A. Sebastiano fino a bivio per Tremensuoli, via per Castelforte da bivio Fontana (direzione ovest) fino all'incrocio con Via Simonelli, Via Santa Maria Mater Domini fino all'incrocio con Via A. Sebastiano, da Via A. Sebastiano a bivio Tremensuoli lato sud, Via Sauro, Via Fontana di Vora lato ovest, variante Via Appia, Via Finadea;
  - 3^ sede farmaceutica: Marina di Minturno, comprendente le seguenti vie: variante Via Appia (lato sud) da confine territoriale lato ovest a ponte su Via Bovari, Via Bovari, Via Santa Reparata fino a Via Fico Tonda, Via Fico Tonda, Via Pietro Fedele, Piazza Monte d'Argento, Via Lungomare da piazza Monte d'Argento a Via Filippo Signore, Via Filippo Signore, Via Appia da bivio Via Filippo Signore a bivio Via Santa Reparata;
  - 4^ sede farmaceutica: Scauri centro, comprendente le seguenti vie: Via Filippo Signore lato ovest, Via Lungomare da Piazza Filippo Signore e Rio Capo D'Acqua che segnerà il confine con il suo percorso dallo sbocco fino all'intersezione con la direttissima Roma-Napoli da incrocio (Rio Capo D'Acqua - Direttissima) lungo linea ferroviaria direzione est fino ad intersezione tangente Via Cistrelli, Via Olivella lato sul est fino a sottopassaggio ferroviario, Tremensuoli Vecchio, frazione Tremensuoli località Solacciano fino a confine Seconda sede farmaceutica, Via Bovari lato ovest fino a Via Appia da incrocio Via Bovari a incrocio Via Filippo Signore;
  - 5^ sede farmaceutica: Scauri alto, comprendente le seguenti vie: da sbocco Rio Capo D'Acqua lungo il suo percorso lato ovest fino ad intersezione con la direttissima Roma-Napoli, da intersezione Rio Capo D'Acqua direttissima Roma-Napoli lungo dette linee lato nord direzione est fino a sottopassaggio ferroviario Via Olivella, lungo il confine territoriale della quarta sede ad est fino a confine comunale lato ovest lungo tutto il confine del territorio comunale fino al Mar Tirreno comprendente le seguenti località: Monte D'Oro, Erta di Scauri, San Martino, Corpo di Cristo, Mass. Fusco, Via Lungomare, Torre di Scauri.
  - 6^ sede farmaceutica: Riviera di Levante, comprendente: Via Fico Tonda fino ad incrocio via Monte d'argento, Largo Bassani fino al mare, costa fino a foce Garigliano, via punta Fiume fino a via Appia incrocio ponte Garigliano, via appia da ponte Garigliano fino ad incrocio via P. Fedele per una fascia di ampiezza di 50 metri lato monte;